

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2026, n. 30

XII Legislatura. Legge regionale n. 16/1992, articolo 29 bis. Delega all'Assessore Daniela Cameroni all'espressione del parere in seno al Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, di cui articolo 3 del DPR n. 25/1998.



ATTO 30/2026/XII

DEL 13/05/2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: XII Legislatura. Legge regionale n. 16/1992, articolo 29 bis. Delega all'Assessore Daniela Cameroni all'espressione del parere in seno al Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, di cui articolo 3 del DPR n. 25/1998.

Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario e ai Comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 59/1997, all'articolo 3, disciplina i Comitati medesimi, in particolare, stabilendo che:

- sono costituiti dai Rettori delle Università aventi sede nella stessa Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e da un rappresentante degli studenti se nella Regione hanno sede fino a due Atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre Atenei e da tre per un numero di Atenei nella Regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei Senati accademici e dei Consigli di amministrazione delle Università della Regione, riunita in seduta comune (comma 1);

- provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio (comma 3);

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale n. 16/1992 "Diritto allo Studio Universitario", all'articolo 29 bis, stabilisce che il Comitato regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del suddetto DPR n. 25/1998, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio; esercita, altresì, funzioni di indirizzo in merito all'attività ed alla gestione dell'Ente (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - EDISU).

Il comma 2 del medesimo articolo elenca le competenze del Comitato in ordine al diritto allo studio universitario.

Richiamato che il D.P.G.R. n. 25 dell'11 aprile 2026 "XII Legislatura. Modifica del D.P.G.R. n.27 del 1 luglio 2024" assegna all'Assessore Daniela Cameroni le funzioni in materia di Diritto allo studio universitario.

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto detta

disposizioni afferenti meramente alle deleghe di funzioni in capo al Presidente della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

di delegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 25/1998, l'Assessore regionale Daniela Camerini all'espressione, nel rispetto delle politiche regionali di settore, del motivato parere in merito alle istanze trasmesse dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 29 bis, comma 2 della legge regionale n. 16/1992;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,

Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio